

Cassazione: la “messa in prova” inapplicabile se la personalità del minorenni (nel frattempo) è maturata e ben strutturata

di Aldo Natalini

Diritto & Giustizia, 31 luglio 2008

Nel processo penale minorile l'istituto della messa in prova ex articolo 28 del Dpr 448/1988 - che costituisce una particolare forma di probation applicabile ai minorenni in fase giudiziale - pur essendo applicabile anche a favore dell'imputato divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, presuppone una situazione soggettiva di tipo psico-evolutivo, suscettibile di recupero sociale, propria della fase adolescenziale, di tal che esso è inapplicabile in presenza di una struttura psicologica di personalità ormai definitivamente orientata.

Così la Cassazione, con la sentenza 21671/2008 (qui disponibile nei documenti correlati) che ha respinto il ricorso di un imputato - all'epoca dei fatti minorenni - che era stato condannato, in concorso con un altro soggetto, per associazione mafiosa, omicidio volontario ed altri delitti di criminalità organizzata.

Dunque, è pienamente legittimo il diniego del beneficio estintivo - ad avviso della Suprema corte - perché, seppur la messa in prova non sia da escludere in linea di principio neppure per i più gravi reati, in ogni caso essa deve essere fondata su un'apertura e disponibilità del soggetto che deve passare attraverso una valutazione pronostica sull'evoluzione positiva della personalità e sulle prospettive di reinserimento sociale di cui allora non sussistevano i presupposti.

La vicenda di specie. La vicenda di specie riguardava plurimi fatti di sangue avvenuti nel siracusano tra il 1989 ed il 1995, nell'ambito di contrasti tra clan operanti nel contesto di un più vasto gruppo mafioso. I giudici di merito - che hanno ricostruito il tutto sulla base di plurime chiamate in correità reputate attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente, oltreché sulla base di altri riscontri, testimoniali e non - hanno potuto acclarare il ruolo di primo piano svolto dal giovane imputato. Questi, infatti, per quanto attiene ad uno degli episodi di omicidio in contestazione, era stato impiegato nella preparazione del piano con il ruolo, in un primo tempo, di studiare e seguire le mosse della vittima e di staffetta per il giorno dell'agguato; in relazione ad un altro fatto di omicidio e di tentato omicidio in concorso, aveva invece avuto il ruolo di partecipante alle riunioni organizzative e di esecutore materiale che avrebbe dovuto sparare il colpo di grazia, anche se poi la sua arma si inceppò.

Il Tribunale per i minorenni in primo grado condannò l'imputato a diciotto anni di reclusione, condanna sostanzialmente confermata in appello, che gli accordò solo una riduzione di quattro mesi per sopravvenuta prescrizione in ordine ad un concorrente episodio di furto.

Il diniego della richiesta di “messa in prova”. Il prevenuto sin dall'udienza preliminare chiese di poter accedere alla c.d. “messa in prova”, cioè a quella particolare forma di probation (così la chiama la sentenza in commento) applicabile nella fase giudiziale ex articoli 28 e 29 del Dpr 448/88 che consente al giudice minorile di sospendere il processo “quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenni all'esito della prova” (consistente nell'affidamento ai servizi minorili) e di poter, successivamente, dichiarare estinto il reato se, decorso il periodo di sospensione, “tenuto conto del comportamento del minorenni e della evoluzione della personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo”.

Ma sia il giudice di prime cure che quello di appello hanno escluso, nella specie, l'applicabilità dell'invocato beneficio, posto che il condannato - ormai ventottenne all'epoca del giudizio di secondo grado - presentava una personalità ben strutturata ed aveva da tempo concluso il suo percorso evolutivo, il che svuotava di significato la richiesta medesima e le finalità proprie dell'istituto. La Corte di appello, in particolare, ha negato la richiesta difensiva di sospensione del processo e messa alla prova “trattandosi di istituto applicabile ad un soggetto che, pur se ormai già maggiorenne anagraficamente, si trovi peraltro ancora immerso nel percorso evolutivo post-adolescenziale, mentre invece l'imputato non necessitava più di osservazione, trattamento e sostegno da parte degli organi specializzati previsti per il periodo di messa alla prova.

Il ricorso per cassazione. La Cassazione - con la sentenza in commento - ha confermato la legittimità di questo diniego, siccome logicamente e razionalmente motivato dai giudici d'appello. Il ricorrente aveva dedotto (anche) in sede di legittimità che la "messa alla prova" potesse essere concessa pure al soggetto divenuto maggiorenne nel corso del processo dovendo la valutazione essere eseguita alla stregua di altri elementi ed in particolare con riguardo alla possibilità di recupero del giovane.

Il dictum: l'applicabilità, in astratto, anche ai maggiorenni. Ma per la Suprema corte qui non è in discussione la possibilità - invero pacifica - che la messa alla prova sia applicabile anche al soggetto divenuto maggiorenne nel corso del giudizio. Infatti - spiegano i giudici del Palazzaccio - se l'esito positivo può essere dichiarato nei confronti di un soggetto divenuto maggiorenne nel corso dell'esperimento, non sorgono ostacoli ad eguale declaratoria nei riguardi di maggiorenne già tale all'inizio del trattamento, così come avviene per tutti gli istituti applicabili ai minorenni, quali il perdono giudiziale e la sospensione condizionale della pena (negli stessi termini v. già Cassazione, Sezione V, 1405/1992, rv. 191626: "Nel processo minorile, ai sensi dell'articolo 28 del Dpr 448/1988, quando ricorrano le condizioni ivi previste, il giudice può sospendere il processo e mettere alla prova, con le modalità e nelle forme prescritte, non solo chi sia tuttora minorenne, ma anche chi, alla data del provvedimento abbia raggiunto la maggiore età, e può poi dichiarare estinto il reato, quando ritenga che la prova abbia avuto esito positivo"; Cassazione, Sezione prima, 323/1994, rv. 198710: "Nel processo minorile, ai sensi dell'articolo 28 Dpr 448/1988, quando ricorrano le condizioni ivi previste, il giudice può sospendere il processo e mettere alla prova non solo chi sia tuttora minorenne, ma anche chi, alla data del provvedimento, abbia raggiunto la maggiore età.

Infatti, se l'esito positivo può essere dichiarato nei confronti di soggetto divenuto maggiorenne nel corso dell'esperimento, non sorge ostacolo ad eguale declaratoria nei riguardi di maggiorenne già tale all'inizio del trattamento, comuni essendo ai due casi, il compimento del reato in età minore ed eguaglianza di situazioni soggettive di tipo psico-evolutivo, suscettibili di recupero sociale, cui tende, il particolare istituto, al pari di altri, quali perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, diretti allo stesso scopo ed applicabili certamente anche a chi, al momento del provvedimento, abbia raggiunto la maggiore età"; da ultimo v. altresì Cassazione, Sezione quarta, 23864/2003, rv. 225587: "In tema di processo minorile, è applicabile la misura della sospensione del processo e di messa alla prova, prevista dall'articolo 28 Dpr 448/1988, anche a coloro i quali, infradiciottenni al momento della commissione del reato, siano diventati maggiorenni alla data del suddetto provvedimento di sospensione").

Le ragioni del diniego: maggiorenne con personalità strutturata. Il vero problema si pone - ad avviso della Cassazione - non per il fatto di avere a che fare con un soggetto ormai maggiorenne, quanto perché mancava, in concreto, quella situazione soggettiva di tipo psichico-evolutivo, suscettibile di recupero sociale, cui tende l'istituto della messa alla prova. "È vero - scandisce la Suprema corte - che al momento della richiesta [l'imputato] non era ancora un uomo maturo e strutturato quale è attualmente, però, poiché la messa alla prova dovrebbe avvenire in futuro, è evidente che resterebbe priva di senso, in relazione allo scopo dell'istituto, proprio dell'età adolescenziale, in presenza di una struttura psicologica di personalità ormai definitivamente orientata.

In ogni caso, al di là di tale impedimento, non può trascurarsi che il diniego precedente era dettato da ben più pregnanti considerazioni in relazione alla efferatezza dei crimini posti in essere dall'imputato (omicidi e tentati omicidi di mafia) che rendevano improbabile il giudizio prognostico favorevole che deve porsi alla base anche della messa alla prova".

In definitiva "ora per allora, non sussistevano gli elementi per la applicazione della messa alla prova, la quale, pur se non esclusa in linea di principio neppure per i più gravi reati, peraltro deve essere fondata su un'apertura e disponibilità del soggetto che deve passare attraverso una valutazione pronostica sull'evoluzione positiva della personalità e sulle prospettive di reinserimento sociale di cui allora non sussistevano i presupposti".